

Roma, 14 giugno 2004

Circolare n. 63/2004

Oggetto: Autostrade – Riduzione pedaggi anno 2003 – Scadenza del 30 giugno 2004 – Divieti di circolazione - Delibere C.C.A.A. nn.13, 14, 15 e 16 su S.O. alla G.U. n.126 del 31.5.2004.

Fino al 30 giugno 2004 sono aperti i termini per la presentazione delle domande di riduzione dei pedaggi autostradali pagati dalle imprese di autotrasporto nell'anno 2003.

Sono ammesse al beneficio le imprese di autotrasporto in conto proprio e in conto terzi, nazionali e comunitarie, nonché loro cooperative e consorzi, che abbiano effettuato nel 2003 un volume di traffico autostradale superiore a 51.646 euro con autoveicoli classificati secondo il sistema autostradale assi-sagoma nelle categorie B, 3, 4 e 5 (furgoni, autocarri, autotreni e autoarticolati) e che abbiano utilizzato per il pagamento dei pedaggi un sistema a riscossione differita mediante fatturazione.

Come per il passato, la percentuale di sconto spetta in misura crescente in funzione del maggiore ammontare di pedaggi pagato. E' previsto inoltre un ulteriore sconto per le imprese che abbiano effettuato almeno il 10 per cento del traffico autostradale nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 2,00, ovvero uscita dopo le ore 2,00 e prima delle ore 6,00.

Volume di pedaggi annuo euro	Sconto %	Volume annuo di pedaggi per traffico notturno euro	Ulteriore sconto %
da 51.646 a 206.583	10	da 5.164,6 a 20.658,3	1
oltre 206.583 fino a 516.547	15	oltre 20.658,3 fino a 51.654,7	1,5
oltre 516.547 fino a 1.032.914	20	oltre 51.654,7 fino a 103.291,4	2
oltre 1.032.914 fino a 2.582.284	25	oltre 103.291,4 fino a 258.228,4	2,5
oltre 2.582.284	30	oltre 258.228,4	3

Le domande devono essere inviate, a pena di esclusione, al Comitato Centrale dell'Albo Autotrasportatori tramite raccomandata A.R. utilizzando i moduli redatti dallo stesso Comitato, reperibili nel sito internet www.alboautotrasporto.it. E' possibile presentare le domande anche tramite supporto magnetico, elaborandole con l'apposito programma informatico, anch'esso disponibile nel suddetto sito.

La definizione dello sconto spettante, nonché la verifica dell'ammontare di traffico svolto nelle ore notturne, verranno eseguite dalle società concessionarie autostradali che provvederanno poi ad accreditare il relativo importo sulle fatture degli aventi diritto.

Per le imprese organizzate in forma cooperativa o consortile, nonché per quelle aderenti a cooperative di servizi, la domanda deve essere presentata dal raggruppamento. Riguardo l'ulteriore sconto per traffico notturno, il raggruppamento che non abbia raggiunto il traffico minimo pari al 10 per cento del totale dei pedaggi, dovrà fornire su supporto magnetico ulteriori dati (utilizzando il programma informatico "transiti notturni conto terzi" disponibile sul citato sito internet) al fine di consentire alle società concessionarie autostradali di concedere lo sconto alle singole aziende associate che ne avessero eventualmente diritto.

Deviazioni obbligatorie estive

Le imprese di autotrasporto che abbiano percorso la tratta autostradale della A14 in cui vengono deviati obbligatoriamente nel periodo estivo i mezzi pesanti possono inoltre presentare domanda, tramite l'apposito modulo redatto dal Comitato Centrale dell'Albo ed entro la scadenza del 30 giugno, per ottenere il rimborso dei pedaggi pagati. In particolare sono rimborsabili i pedaggi riferiti al transito effettuato dalle

ore 19,00 alle ore 5,00 nel periodo tra il 12 maggio e il 3 ottobre 2003, con veicoli a 4 o più assi nella tratta compresa tra Fano e Termoli.

Divieti di circolazione sulla rete autostradale

Con l'occasione si fa presente che la Società Autostrade in occasione dei prossimi esodi estivi introdurrà divieti di circolazione sull'intera rete autostradale per i veicoli pesanti nelle giornate di:

- venerdì 23 luglio dalle 16,00 alle 24,00
- domenica 1 agosto dalle 00,00 alle 7,00
- venerdì 6 agosto dalle 16,00 alle 24,00

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 93/2003

Allegati quattro

D/d

© CONFETRA - La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

S.O. alla G.U. n.126 del 31 maggio 2004 (fonte Guritel)

COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI DELIBERAZIONE 30 aprile 2004

Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2003. (Deliberazione n. 13/04).

IL COMITATO CENTRALE

per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche
che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi

Riunitosi nella seduta del 30 aprile 2004:

Delibera:

1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose in disponibilità delle imprese di cui ai successivi punti 4, 5 e 6 sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1 gennaio 2003 fino al 31 dicembre 2003, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi.
2. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose in disponibilità delle imprese di cui ai successivi punti 4, 5 e 6 sono soggetti ad una ulteriore riduzione compensata, a partire dal 1 gennaio 2003 fino al 31 dicembre 2003, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00, ovvero uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00. Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese, cooperative, consorzi e società consortili, definite nei successivi punti 4, 5 e 6, che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi nelle predette ore notturne, secondo le modalità indicate nel successivo punto 8. Qualora il raggruppamento (cooperativa a proprietà divisa, consorzio, società consortile) non soddisfi tale ultima condizione, le singole imprese ad esso aderenti che realizzino almeno il 10% del proprio fatturato nelle sopraccitate ore notturne, possono usufruire dell'ulteriore riduzione compensata secondo le modalità indicate nel successivo punto 8, tenuto conto della loro appartenenza alla forma associata, laddove la forma associata stessa fornisca i dati necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni dei singoli appartenenti ad essa.
3. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente da ciascuna società che gestisce i sistemi di pagamento differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.
4. Le predette riduzioni compensate dei pedaggi autostradali si applicano alle imprese iscritte, alla data del 31/12/2002 ovvero nel corso dell'anno 2003, all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché alle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ai consorzi ed alle società consortili costituiti a norma del Libro V, titolo X, capo II, sez. II e II-bis del codice civile, aventi nell'oggetto l'attività di autotrasporto, che siano iscritti al predetto Albo nazionale alla data del 31/12/2002 ovvero nel corso dell'anno 2003. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili iscritte all'Albo nazionale successivamente a tale data, possono richiedere le riduzioni di cui sopra per i viaggi effettuati successivamente alla data di iscrizione all'Albo nazionale.
5. Le riduzioni suddette si applicano altresì alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi ed ai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea titolari, alla data del 31/12/2002 ovvero nel corso dell'anno 2003, di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992.
6. Le predette riduzioni si applicano altresì alle imprese ed ai raggruppamenti aventi sede in Italia, che esercitano attività di autotrasporto in conto proprio, titolari di apposita licenza, di cui all'art. 32 della legge 298 del 6 giugno 1974, nonché alle imprese ed ai raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, che esercitano l'attività di autotrasporto in conto proprio.
7. La riduzione compensata di cui al punto 1. si applica alle classi

di fatturato realizzate da ciascun soggetto avente titolo, secondo la seguente tabella:

Fatturato annuo dei pedaggi in euro	% di riduzione
da 51.646,00 a 206.583,00	10%;
da 206.583,01 a 516.457,00	15%;
da 516.457,01 a 1.032.914,00	20%;
da 1.032.914,01 a 2.582.284,00	25%;
oltre 2.582.284,00	30%.

8. L'ulteriore riduzione compensata di cui al punto 2. e' pari al 10% dei valori percentuali riportati nella tabella di cui al precedente punto 7, calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi notturni.

9. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle riduzioni da applicare, risultante dai rendiconti trasmessi dalle societa' concessionarie al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, superi le disponibilita', lo stesso Comitato provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento disponibile e la somma complessiva delle riduzioni richieste dagli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti di riparto qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti punti 7 e 8, non pervenga a saturare l'ammontare disponibile.

Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione, fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.

10. Il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori provvede, con successiva delibera, a definire le modalita' con le quali i soggetti aventi titolo procedono ad avanzare domanda, la documentazione da allegare a dette domande, le modalita' di trasmissione dei dati richiesti, eventualmente anche tramite supporto magnetico. La stessa delibera disciplina le modalita' di istruttoria delle domande avanzate anche in relazione a quanto definito nelle convenzioni con le societa' che gestiscono sistemi di pagamento a riscossione differita del pedaggio. La delibera disciplina infine criteri e modalita' di erogazione da parte del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, alle societa' concessionarie di autostrade dei minori introiti derivanti dalla riduzione compensata dei pedaggi autostradali applicati dalle societa' concessionarie agli aventi titolo, nonche' i criteri e le modalita' di rimborso da parte di queste ultime ai soggetti aventi titolo.

11. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2004

IL PRESIDENTE: DE LIPSIS

**COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI
DELIBERAZIONE 30 aprile 2004**

Domanda di concessione del beneficio della riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2003, per i soggetti italiani e dei Paesi U.E. esercenti l'attivita' di autotrasportatore di cose per conto di terzi. (Deliberazione n. 14/04).

IL COMITATO CENTRALE

per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi Riunitosi nella seduta del 30 aprile 2004;

Delibera:

1. Ai soggetti di cui ai punti 4 e 5 della delibera n. 13/04 che si sono avvalsi di sistemi automatizzati di pagamento del pedaggio a riscossione differita mediante fatturazione e' applicata la riduzione del pedaggio per tutti i transiti indicati nelle fatture ad essi intestate ed effettuati nel periodo dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003. La riduzione del pedaggio sara' applicata solo a favore dei predetti soggetti che nel corso dell'anno 2003 abbiano realizzato un fatturato pari o superiore a euro 51.646,00.

2. Ai soggetti di cui al precedente punto 1, che hanno realizzato - nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003 - almeno il 10% del fatturato aziendale in pedaggi nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00, ovvero uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00, e' applicata una ulteriore riduzione commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi effettuati nelle ore notturne, secondo le modalita' indicate nella delibera n 13/04

3. Per i richiedenti che si sono avvalsi di sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita successivamente alla data del 1 gennaio 2003, le riduzioni del pedaggio sono applicate dalla data a partire dalla quale i predetti soggetti hanno utilizzato tali sistemi.

4. A tal fine ciascun soggetto, pena l'esclusione dal diritto, trasmette entro il termine ultimo del 30 giugno 2004, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in Roma, via G. Caraci n. 36, c.a.p. 00157, una domanda in bollo, utilizzando un modulo conforme all'allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante. Copia dei moduli e' reperibile presso l'indirizzo Internet www.alboautotrasporto.it.

Copia della domanda e degli annessi quadri allegati possono essere trasmessi su supporto magnetico (floppy disk 1,5 Mb), fermo restando l'obbligo di trasmettere l'originale cartaceo della sola domanda regolarmente compilata e sottoscritta. In tal caso, presso lo stesso sito e' scaricabile il programma per la compilazione del quadro D da parte dei raggruppamenti di imprese.

La domanda e gli eventuali quadri allegati devono essere compilati a macchina oppure in carattere stampatello.

5. La domanda deve contenere a pena di inammissibilita' i seguenti elementi:

- denominazione e sede del soggetto giuridico iscritto all'Albo, che richiede i benefici;
- generalita' del titolare, del rappresentante legale o del procuratore che sottoscrive la domanda di richiesta dei benefici;
- firma autenticata di colui che sottoscrive la domanda; in alternativa all'autenticazione della firma deve essere allegata fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento di colui che sottoscrive la domanda;
- le imprese o raggruppamenti aventi sede in altro Paese della Unione europea devono allegare copia della licenza comunitaria di cui risultano titolari, rilasciata ai sensi del regolamento CEE 881/92 del 26 marzo 1992.

6. Nella domanda e nei relativi quadri allegati devono altresì essere riportati, per ciascuna fattispecie che interessa, gli ulteriori elementi indicati nei successivi punti da 7 a 11 della presente delibera. La mancanza dei dati richiesti ovvero la loro errata indicazione, qualora cio' non consenta al Comitato centrale di procedere alla definizione dell'istruttoria della domanda, ai fini della liquidazione dei benefici richiesti, comporta, a seconda del caso che ricorra, l'esclusione parziale o totale dai suddetti benefici.

7. Elementi che tutti i richiedenti devono indicare nella domanda:

- numero, data di iscrizione e di eventuale cessazione dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori del soggetto che richiede il beneficio; le imprese aventi sede in altro Paese della Unione europea, devono indicare il numero e la data di rilascio della licenza comunitaria;

- societa' autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il relativo/i codice/i di fatturazione intestato/i al soggetto che richiede il beneficio. Il codice o i codici di fatturazione devono essere indicati nella loro interezza, che per la Societa' Autostrade consiste in nove cifre. Al fine di agevolare le operazioni di individuazione/riconoscimento dei codici, e' opportuno che l'impresa richiedente alleggi copia di una fattura per ognuno dei codici indicati nella domanda.

8. Impresa italiana iscritta all'Albo nel corso del 2003.

Le imprese iscritte all'Albo nel corso del 2003 devono compilare il quadro A allegato alla domanda, indicando se tale iscrizione sia stata ottenuta ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge n. 298/1974 o dell'art. 15 della stessa legge, ovvero per trasferimento di sede.

9. Impresa o raggruppamento avente sede in altro Paese della Unione europea con licenza comunitaria rilasciata nel corso del 2003.

Le imprese o i raggruppamenti aventi sede in un altro Paese della Unione europea che abbiano prodotto una licenza comunitaria rilasciata nel corso dell'anno 2003 devono compilare il quadro B allegato alla domanda, indicando se trattasi di licenza ottenuta per la prima volta ovvero di rinnovo di una precedente licenza.

10. Raggruppamento (cooperativa, consorzio, societa' consortile) iscritto all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi:

a) i raggruppamenti - comprese le cooperative a proprieta' indivisa - devono sempre compilare il quadro C allegato alla domanda;

b) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci anche soggetti iscritti al registro delle imprese per attivita' diverse dall'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero imprese che effettuano trasporti in conto proprio, devono indicare nell'apposito spazio del predetto quadro C, la parte del fatturato autostradale del raggruppamento relativo ai viaggi effettuati dai veicoli appartenenti a tali soggetti, affinche' detto fatturato possa essere scorporato in sede di quantificazione del beneficio richiesto. Resta fermo l'obbligo di indicare nel D allegato alla domanda, per tutte le imprese socie iscritte all'Albo degli autotrasportatori, denominazione, numero e data di iscrizione all'Albo di detti soci, ovvero per tutte le imprese di autotrasporto socie aventi sede in altro Paese U.E., denominazione, numero e data di rilascio della licenza comunitaria, di cui queste ultime risultino titolari, allegandone copia;

c) qualora di un raggruppamento facciano parte, in qualita' di associate, anche imprese titolari di licenza in conto proprio, il raggruppamento stesso dovra' altresì trasmettere al Comitato centrale il quadro E allegato alla domanda, con l'elenco delle imprese associate titolari di licenza in conto proprio, indicando per ciascuna di esse il fatturato maturato nel corso dell'anno 2003, sulla base del quale sara' riconosciuto l'ammontare della riduzione per ogni singola impresa.

Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte anche imprese comunitarie che effettuano trasporti in conto proprio, il raggruppamento dovra' altresì compilare il quadro F allegato alla domanda fornendo altresì l'elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenze sulle autostrade italiane nell'anno 2003 e le fotocopie delle carte di circolazione di tali veicoli.

d) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci esclusivamente imprese che siano iscritte all'Albo degli autotrasportatori ovvero, qualora aventi sede in altro Paese U.E., siano titolari di licenza comunitaria, devono indicare, nell'apposito quadro D allegato alla domanda, denominazione, numero e data di iscrizione all'Albo di detti soci, ovvero numero e data di rilascio della licenza comunitaria, allegandone copia.

Nel caso in cui i soci iscritti all'Albo degli autotrasportatori abbiano ottenuto tale iscrizione nel corso dell'anno 2003, deve essere compilato anche il quadro IT1, allegato alla domanda.

Nel caso in cui i soci aventi sede in un altro Paese dell'Unione Europea, titolari di licenza comunitaria, abbiano ottenuto tale licenza nel corso dell'anno 2003, deve essere compilato anche il quadro IT2, allegato alla domanda.

e) i raggruppamenti che non realizzino almeno il 10% del proprio

fatturato in pedaggi notturni inviano, al fine dell'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni dei singoli soci ad essi aderenti, contestualmente alla domanda, su supporto magnetico (floppy disk 1,5 Mb), un file compilato utilizzando il programma scaricabile dal sito www.alboautotrasporto.it denominato "transiti notturni conto terzi", nel quale sono indicati, per ciascuna impresa associata iscritta all'Albo ovvero titolare di licenza comunitaria, i codici dei titoli (codice Viacard, codice Telepass) ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso. In tal caso, alle imprese che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato aziendale nelle ore notturne, viene applicata l'ulteriore riduzione secondo le modalita' contenute nel punto 8 della delibera n. 13/04, tenuto conto della loro appartenenza alla forma associata.

Qualora il raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata.

f) per i raggruppamenti che associano anche imprese nazionali e/o comunitarie che esercitano l'autotrasporto di cose in conto proprio, ai fini del calcolo dell'ulteriore riduzione, spettante ad ogni singola impresa che abbia realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi nelle ore notturne, il raggruppamento dovra' altresì specificare, per ciascuna impresa associata che effettua trasporto in conto proprio, i codici dei titoli (codice Viacard, codice Telepass) ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso, inviando su supporto magnetico (floppy disk 1,5 Mb), un file compilato utilizzando il programma scaricabile dal sito www.alboautotrasporto.it denominato "transiti notturni conto proprio". In tal caso, alle imprese che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato aziendale nelle ore notturne, viene applicata l'ulteriore riduzione secondo le modalita' contenute nel punto 8 della delibera n. 13/04, calcolata sul valore percentuale spettante a ciascuna singola impresa.

Qualora il raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata.

11. Raggruppamento (consorzio, cooperativa, societa' consortile) avente sede in altro Paese della Unione europea titolare di licenza comunitaria:

a) i raggruppamenti di imprese aventi sede in altro Paese della Unione europea devono sempre compilare il quadro C allegato alla domanda;

b) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci anche soggetti che esercitano attivita' diverse dall'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero imprese che effettuano il trasporto in conto proprio devono indicare nell'apposito spazio del predetto quadro C, la parte del fatturato autostradale del raggruppamento relativo ai viaggi effettuati dai veicoli appartenenti a tali soggetti, affinche' detto fatturato possa essere scorporato in sede di quantificazione del beneficio richiesto. Resta fermo l'obbligo di indicare nel quadro D allegato alla domanda, per tutte le imprese di autotrasporto socie aventi sede in altro Paese della Unione europea, denominazione, numero e data di rilascio della licenza comunitaria di cui queste risultino titolari, allegandone copia, ovvero, per le imprese socie iscritte all'Albo degli autotrasportatori, denominazione, numero e data di iscrizione al predetto Albo;

c) qualora di un raggruppamento facciano parte, in qualita' di associate, anche imprese italiane titolari di licenza in conto proprio, il raggruppamento stesso dovra' altresì trasmettere al Comitato centrale il quadro E allegato alla domanda, con l'elenco delle imprese italiane associate titolari di licenza in conto proprio, indicando per ciascuna di esse il fatturato maturato nel corso dell'anno 2003, sulla base del quale sara' riconosciuto l'ammontare della riduzione per ogni singola impresa.

Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte anche imprese comunitarie che effettuano trasporti in conto proprio, il raggruppamento dovra' inoltre compilare il quadro F allegato alla domanda fornendo altresì l'elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenze sulle autostrade italiane nell'anno 2003 e le fotocopie delle carte di circolazione di tali veicoli.

d) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci esclusivamente imprese titolari di licenza comunitaria, ovvero iscritte all'Albo degli autotrasportatori, devono indicare, nel quadro D allegato alla domanda, denominazione, numero e data di rilascio della licenza comunitaria di cui le stesse risultino titolari, che deve essere allegata in copia, ovvero denominazione, numero e data di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori;

Nel caso in cui i soci titolari di licenza comunitaria abbiano ottenuto il rilascio di tale licenza nel corso dell'anno 2003 deve essere compilato il quadro UE1;

Nel caso in cui i soci iscritti all'Albo degli autotrasportatori abbiano ottenuto tale iscrizione nel corso dell'anno 2003, deve essere compilato il quadro UE2;

e) i raggruppamenti che non realizzino almeno il 10% del proprio fatturato in pedaggi notturni inviano, al fine dell'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni dei singoli soci ad essi aderenti, contestualmente alla domanda, su supporto magnetico (floppy disk 1,5 Mb), un file compilato utilizzando il programma scaricabile dal sito www.alboautotrasporto.it denominato "transiti notturni conto terzi", nel quale sono indicati, per ciascuna impresa associata titolare di licenza comunitaria ovvero iscritta all'Albo, i codici dei titoli (codice Viacard, codice Telepass) ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso. In tal caso, alle imprese che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato aziendale nelle ore notturne, viene applicata l'ulteriore riduzione secondo le modalita' contenute nel punto 8 della delibera n. 13/04, tenuto conto della loro appartenenza alla forma associata.

Qualora il raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti che

hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata.

f) per i raggruppamenti che associano anche imprese nazionali e/o comunitarie che esercitano l'autotrasporto di cose in conto proprio, ai fini del calcolo dell'ulteriore riduzione, spettante ad ogni singola impresa che abbia realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi nelle ore notturne, il raggruppamento dovrà altresì specificare, per ciascuna impresa associata che effettua trasporto in conto proprio, i codici dei titoli (codice Viacard, codice Telepass) ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso, inviando su supporto magnetico (floppy disk 1,5 Mb), un file compilato utilizzando il programma scaricabile dal sito www.alboautotrasporto.it denominato "transiti notturni conto proprio". In tal caso, alle imprese che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato aziendale nelle ore notturne, viene applicata l'ulteriore riduzione secondo le modalità contenute nel punto 8 della delibera n. 13/04, calcolata sul valore percentuale spettante a ciascuna singola impresa.

Qualora il raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata.

12. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme associate nel corso dell'anno 2003, debbono presentare una distinta domanda a loro nome, per i transiti effettuati nei periodi rispettivamente, antecedenti alla data di adesione alla cooperativa, al consorzio od alla società consortile, ovvero successivi alla cessazione del rapporto associativo.

13. Le riduzioni dei pedaggi si applicano per i percorsi autostradali per i quali risulta adottato, alla data del 1 gennaio 2003, il sistema di classificazione dei veicoli basato sul numero degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso.

14. Il fatturato annuale a cui vanno commisurate le riduzioni compensate dei pedaggi, di cui ai punti 7 e 8 della delibera n. 13/04 del Comitato centrale, e' calcolato unicamente sulla base dell'importo lordo dei pedaggi relativi ai transiti autostradali effettuati con veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5 nell'anno 2003 e per i quali le società concessionarie abbiano emesso fattura entro il 30 aprile 2004.

15. Le società concessionarie danno seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra le stesse società ed il Comitato centrale.

16. La presente delibera verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2004

IL PRESIDENTE: DE LIPSIS

**COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI
DELIBERAZIONE 30 aprile 2004**

Domanda di concessione del beneficio del rimborso dei pedaggi autostradali 2003 per i soggetti italiani e dei Paesi U.E. esercenti l'attività di autotrasportatore di cose in conto proprio. (Deliberazione n. 15/04).

IL COMITATO CENTRALE
PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI
Riunitosi nella seduta del 30 aprile 2004;

Delibera:

1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose in disponibilità delle imprese di cui al successivo punto 3, sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1 gennaio 2003 fino al 31 dicembre 2003, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi ed ad un'ulteriore riduzione commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00 ovvero con uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00, secondo le modalità contenute nella delibera 13/04 del 30 aprile 2004 del Comitato centrale;

2. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente da ciascuna società che gestisce i sistemi di pagamento differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.

3. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali si applicano alle imprese titolari di licenza in conto proprio alla data del 31 dicembre 2002. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili titolari di licenza per conto proprio successivamente a tale data, possono richiedere le riduzioni di cui sopra per i viaggi effettuati successivamente alla data di rilascio della licenza.

4. Le riduzioni spettano altresì alle imprese che svolgono attività di autotrasporto in conto proprio aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea. Tali imprese, nel compilare la domanda, dovranno compilare il quadro G allegato alla domanda fornendo l'elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenze sulle autostrade italiane nell'anno 2003 e le fotocopie delle carte di circolazione di tali veicoli.

5. I raggruppamenti costituiti esclusivamente tra imprese che svolgono attività di autotrasporto in conto proprio dovranno trasmettere al Comitato centrale domanda redatta e sottoscritta utilizzando il modulo allegato alla presente delibera e nel rispetto dei successivi punti 6, 7, 8 e 9, indicando il/i codice/i di fatturazione ovvero il codice/i cliente rilasciato/i alla forma associata dalla/e società concessionaria/e.

Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte esclusivamente imprese italiane titolari di licenza in conto proprio, il

raggruppamento deve compilare il quadro H allegato alla domanda, fornendo l'elenco delle imprese associate e indicando il fatturato autostradale realizzato da ciascuna di esse nell'anno 2003, sulla base del quale sarà riconosciuto l'ammontare del rimborso, per ogni singola impresa.

Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte esclusivamente imprese comunitarie che effettuano trasporto in conto proprio, il raggruppamento deve compilare il quadro I allegato alla domanda indicando, oltre al fatturato autostradale realizzato da ciascuna di esse, anche l'elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenze sulle autostrade italiane nell'anno 2003 e le fotocopie delle carte di circolazione di tali veicoli.

Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte sia imprese titolari di licenze in conto proprio sia imprese comunitarie che effettuano trasporti in conto proprio, dovranno essere compilati entrambi i quadri H ed I, rispettivamente, per le imprese socie italiane e comunitarie.

Ai fini del calcolo dell'ulteriore riduzione, spettante ad ogni singola impresa che abbia realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi nelle ore notturne, il raggruppamento dovrà altresì specificare, per ciascuna impresa associata titolare di licenza per conto proprio, i codici dei titoli (codice Viacard, codice Telepass) ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso, inviando su supporto magnetico (floppy disk 1,5 Mb), un file compilato utilizzando il programma scaricabile dal sito www.alboautotrasporto.it, denominato "transiti notturni conto proprio".

6. Ciascun soggetto, pena l'esclusione dal diritto, trasmette entro il termine ultimo del 30 giugno 2004 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in Roma, via G. Caraci, 36 - c.a.p. 00157, una domanda in bollo, utilizzando un modulo conforme all'allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante. La domanda e gli eventuali quadri allegati devono essere compilati a macchina oppure in carattere stampatello.

7. La domanda deve contenere a pena di inammissibilità i seguenti elementi:

a) denominazione e sede del soggetto giuridico che richiede il beneficio;

b) generalità del titolare, del rappresentante legale o del procuratore che sottoscrive la domanda di richiesta del beneficio;

c) firma autenticata di colui che sottoscrive la domanda; in alternativa all'autenticazione della firma deve essere allegata fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento di colui che sottoscrive la domanda;

d) le imprese aventi sede in altro Paese della Unione europea devono allegare l'elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenze sulle autostrade italiane nell'anno 2003 e le fotocopie delle carte di circolazione di tali veicoli.

8. Nella domanda e nei relativi quadri allegati devono altresì essere riportati, per ciascuna fattispecie che interessa, gli ulteriori elementi indicati nel successivo punto 9 della presente delibera. La mancanza dei dati richiesti ovvero la loro errata indicazione, qualora ciò non consenta al Comitato centrale di procedere alla definizione della istruttoria della domanda, ai fini della liquidazione dei benefici richiesti, comporta, a seconda del caso che ricorra, l'esclusione parziale o totale dai suddetti benefici.

9. Elementi che tutti i richiedenti debbono indicare nella domanda:

a) numero e data di rilascio della licenza in conto proprio di cui è titolare il soggetto che richiede il beneficio, salvo quanto previsto al punto 4 per le imprese aventi sede in un altro Paese dell'Unione Europea;

b) società autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il relativo/i codice/i di fatturazione ovvero il/i codice/i cliente intestato/i al soggetto che richiede il beneficio. Il codice/i di fatturazione ovvero il/i codice/i cliente deve/devono essere indicati nella loro interezza, che per la Società Autostrade è costituita da nove cifre.

10. La presente delibera verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2004

IL PRESIDENTE: DE LIPSIS

**COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI
DELIBERAZIONE 30 aprile 2004**

Domanda di concessione del beneficio del rimborso dei pedaggi autostradali relativi ai transiti deviati obbligatoriamente nel 2003 per i soggetti italiani e dei Paesi U.E. esercenti l'attività di autotrasportatore di cose per conto di terzi. (Deliberazione n.16/04).

IL COMITATO CENTRALE
PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI
Riunitosi nella seduta del 30 aprile 2004;

Delibera:

1. La quota del 40% posta a carico delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi per i pedaggi autostradali relativi ai transiti deviati obbligatoriamente sulla tratta autostradale della A14, di cui al successivo punto 2, è soggetta a rimborso a favore delle stesse imprese di autotrasporto.

2. I rimborsi sono dovuti per i soli transiti effettuati tutti i giorni, dalle ore 19,00 alle ore 05,00 nel periodo compreso tra il 12 maggio ed il 3 ottobre 2003, dai veicoli a quattro o più assi, con esclusione di autobus e caravan, in disponibilità delle imprese di

cui al successivo punto 4, sulla tratta della A14 compresa tra le stazioni di Fano e Termoli.

3. I predetti rimborsi sono dovuti esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione gestiti attraverso il sistema telepass e sono effettuati direttamente dalla società che gestisce tale sistema di pagamento differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo al rimborso.

4. I rimborsi dei pedaggi autostradali si effettuano a favore delle imprese iscritte all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché a favore delle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, dei consorzi e delle società consortili costituiti a norma del libro V, titolo X, capo II, Sez. II e II-bis del codice civile, aventi nell'oggetto l'attività di autotrasporto, che risultino iscritti al predetto albo nazionale nel periodo in cui hanno effettuato i transiti per i quali viene richiesto il rimborso della quota di pedaggio. Qualora una cooperativa, un consorzio o una società consortile abbia fra i propri associati sia imprese non iscritte al predetto albo nazionale, sia imprese iscritte, il rimborso va richiesto esclusivamente per i viaggi effettuati da quest'ultime.

5. I rimborsi sono, altresì, effettuati a favore di imprese o raggruppamenti di imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992.

6. Ai fini del rimborso ciascuna impresa, cooperativa, consorzio e società consortile, entro il termine ultimo del 30 giugno 2004 pena l'esclusione dal diritto, trasmette a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, con sede in via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, una domanda, redatta utilizzando il modello all'allegato alla presente delibera, che oltre ad attestare l'iscrizione del soggetto richiedente all'albo nazionale di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, attesti altresì, nel caso che il soggetto richiedente sia una cooperativa, un consorzio o una società consortile tra imprese, che le singole imprese aderenti, che esercitano l'attività di autotrasporto e che abbiano effettuato transiti devianti, siano anch'esse iscritte a detto albo; per tali imprese socie deve essere compilato il Quadro 1/A allegato alla domanda. Nella domanda deve inoltre essere indicato, a pena di esclusione dal diritto, il codice o i codici d'identificazione, cioè il codice o codici cliente, assegnati allo stesso soggetto giuridico dalla società concessionaria autostradale che emette le fatture. I raggruppamenti che hanno tra i propri soci anche soggetti iscritti al registro delle imprese per attività diverse dall'autotrasporto di cose per conto di terzi devono indicare, a pena di esclusione dal diritto, nel Quadro 1/B allegato alla domanda, la parte del fatturato autostradale del raggruppamento relativo ai viaggi effettuati dai veicoli appartenenti a questi ultimi soggetti, che abbiano effettuato transiti devianti, affinché tale fatturato possa essere incorporato in sede di quantificazione del beneficio richiesto.

7. Per le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili che, nelle tratte e nei periodi di riferimento di cui al precedente punto 2, si sono avvalse di sistemi di pagamento di pedaggi a riscossione differita, il rimborso è dovuto solo per i pedaggi per i quali è stato utilizzato il sistema telepass.

8. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme associate nel corso dei periodi di riferimento di cui al precedente punto 2, debbono presentare una distinta domanda a loro nome per i transiti effettuati nei periodi rispettivamente, antecedenti alla data di adesione alla cooperativa, al consorzio ed alla società consortile, ovvero successivi alla cessazione del rapporto associativo.

9. Per le imprese aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, l'esercizio di autotrasporto merci per conto di terzi deve risultare dalla copia della licenza comunitaria di cui al regolamento CEE n. 881/92 del 26 marzo 1992, da allegare alla domanda, fermi restando gli altri requisiti, condizioni e termini richiesti per le imprese italiane. Qualora tale documentazione sia stata allegata alla domanda di riduzione dei pedaggi per l'anno 2003, sarà sufficiente indicare tale circostanza attraverso una dichiarazione resa nel corpo della domanda, nella quale deve essere altresì dichiarato di essere tuttora titolare di tale licenza.

10. La società da' seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità previste dalla convenzione stipulata tra la stessa società ed il Comitato centrale.

11. La presente delibera verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2004

IL PRESIDENTE: DE LIPSIS